



Presso l'**ASL di Vallecamonica-Sebino**  
Via Nissolina, 2 BRENO (BS)  
Tel. 0364 329235 (aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00)  
è istituito l'**Ufficio di Protezione Giuridica** con le seguenti funzioni:

- orientare, fornire consulenza e supporto ai familiari nella presentazione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione;
- indicare al Giudice Tutelare una persona adeguata e disponibile in grado di svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
- gestire, in caso di delega del Sindaco del Comune di residenza o designazione da parte del Giudice Tutelare, l'amministrazione di sostegno.

I beneficiari della protezione giuridica possono essere anziani con patologie degenerative, adulti con personalità fragili o in particolari e temporanee condizioni fisiche, adulti affetti da disabilità psichiche, tossicodipendenti, alcolisti: si tratta di persone che hanno una coscienza di sé indebolita, persone che spesso vivono sole o in condizioni di isolamento o emarginazione sociale e proprio a causa delle loro condizioni e patologie, non riescono a provvedere e curare i propri interessi. La nomina dell'amministratore richiede la consulenza di un avvocato.



Attivare l'amministratore di sostegno per le persone **BISOGNOSE** significa non lasciarle a se stesse e dare loro un valido aiuto, soprattutto per la tutela dei loro interessi e diritti.



A M M I N I S T R A T O R E D I

sostegno

L'amministrazione di sostegno è una figura istituita dalla Legge n. 6/2004, a tutela di chi, pur avendo difficoltà nel provvedere ai propri interessi, non necessita comunque di ricorrere all'interdizione o all'inabilitazione.

L'amministratore di sostegno è un tutore delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito.

## Un tuo caro o conoscente ha bisogno di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La nomina dell'amministratore richiede la consulenza di un avvocato. Il Forum territoriale del Terzo Settore di Valle Camonica ed i suoi soci ANFFAS di Valle Camonica e Alleanza per la Salute Mentale di Valle Camonica hanno ricevuto da alcuni avvocati la disponibilità ad occuparsi delle pratiche necessarie all'istituzione dell'amministratore di sostegno. I legali sono vicini alle nostre associazioni e per questo sensibili a queste tematiche.

### Per ricevere informazioni in merito potete:

- Contattare **ANFFAS di Valle Camonica**, telefonando allo 0364.320845 o allo 0364.321074 il martedì dalle ore 13,00 alle 15,00
- Contattare **Alleanza per la Salute Mentale di Valle Camonica**, telefonando al 348.7716929 o al 348.7729673 dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, o scrivendo a [salutementale@sociale.voli.bs.it](mailto:salutementale@sociale.voli.bs.it)
- Consultare il sito web del **Forum territoriale del Terzo Settore di Valle Camonica**  
[www.forumterzosettorevallecamonica.it/as](http://www.forumterzosettorevallecamonica.it/as)

AMMINISTRATORE DI  
**sostegno**



## Chi è?

L'amministratore di sostegno è un **tutore** delle persone dichiarate non autonome, anziane o disabili. Viene nominato dal giudice tutelare e scelto, dove è possibile, nello stesso ambito familiare dell'assistito. Possono diventare quindi amministratori di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.

## Che cosa fa?

Il ruolo di amministrazione di sostegno **non prevede l'annullamento delle capacità** del beneficiario a compiere validamente atti giuridici, e in questo si differenzia dall'interdizione. I poteri dell'amministratore di sostegno vengono annotati a margine dei registri di stato civile, al fine di consentire a terzi il controllo sul suo operato. Dura dieci anni, ma può essere rinnovato, a meno che si tratti di un parente o del coniuge o della persona stabilmente convivente, nel qual caso dura per sempre, salvo rinuncia o richiesta di revoca dello stesso amministratore di sostegno.

## A chi si rivolge?

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di dover provvedere ai propri interessi.

**Anziani o disabili**, ma anche **alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi**, potranno ottenere, anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona, che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

## Come fare?

La persona interessata può, mediante **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, presentare la richiesta al giudice tutelare della propria zona di residenza o anche domicilio e entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice provvederà alla nomina dell'amministratore. Il suo decreto diventa immediatamente esecutivo. Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono fornirne notizia al pubblico ministero.

**I giudici tutelari si trovano presso ogni Procura della Repubblica.**